

Il giorno 29 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 12:15 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Luigi Genesisio ICARDI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 3-7801/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 10. Approvazione, con contestuale revoca della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 e della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, dei Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica delle Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.

A relazione di: Protopapa

Premesso che l'articolo 14, comma 11, della legge 11.2.1992, n. 157 prevede che negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-

venatoria" introduce una nuova regolamentazione di tutta la materia ed, in particolare, sancisce che:

all'articolo 10, comma 4, *“i comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione;*

all'articolo 10, comma 5, *“la Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica”;*

all'articolo 28, comma 7, *“gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi”.*

Richiamati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” approvati con D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 37-26995 del 1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011 e n. 49-3072 del 5.12.2011, ed in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera p) (Compiti del Comitato di gestione) dei suddetti Criteri, ai sensi del quale il Comitato di gestione può proporre alla Giunta regionale una ripartizione interna del territorio dell'ATC o del CA individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica e i relativi regolamenti gestionali.

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010 “Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione ad Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica. Indicazioni per la loro istituzione, conferma, rinnovo e revoca”; successivamente integrata dalla D.G.R. n. 55-6258 del 2.8.2013 “Autorizzazione agli ATC ed ai CA ad istituire, rinnovare, modificare o revocare Aree a caccia specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche. D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. Modifica”.

Dato atto che, come da analisi effettuate dalla Direzione regionale Agricolture e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, per rispondere alla necessità maturata negli anni di applicazione ed a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2018, di integrare e modificare le indicazioni in materia di Aree a Caccia Specifica fino ad oggi in essere, sono stati delineati i criteri con le novità di seguito esposte:

- è fornita la definizione di Area a Caccia Specifica, finora mai esplicitata;
- è reso obbligatorio il passaggio alla procedura informatizzata per rendere tali istanze in linea con le normative sovraordinate in materia di informatizzazione e di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione;
- sono delineate le caratteristiche informatiche che devono avere gli *shape files*, che rappresentano la cartografia dell'Area a Caccia Specifica;
- è fissata la durata di una Area a Caccia Specifica in anni tre, in quanto una durata inferiore non è sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di incremento delle specie oggetto di tutela; d'altra parte una durata superiore porta a perpetuare eccessivamente nel tempo l'esclusione di alcuni cacciatori;

- è previsto che, durante il periodo di validità, è possibile presentare domanda di revoca entro il 31 marzo di ogni anno, così come è sempre possibile richiedere, in prossimità della scadenza dei tre anni, il rinnovo, di ulteriori tre anni, della ACS medesima adducendo specifiche motivazioni di carattere tecnico-scientifico relativamente alla fauna in oggetto di tutela;
- si elimina l'istanza di conferma, che in passato aveva generato confusione nell'utente, prevedendo che entro il 31 marzo di ogni anno del corso di validità triennale dell'ACS dovrà essere compilata la "scheda tecnica annuale" da parte dell'ATC o CA;
- al fine di uniformare la cartellonistica, è adottato il modello e le relative caratteristiche delle tabelle in metallo da collocare sul perimetro dell'ACS.

Ritenuto, pertanto, opportuno, con contestuale revoca dell'Allegato A della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 ed, esclusivamente per la parte che lo modifica, della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, conferma, rinnovo e revoca approvare, per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2018, i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica di Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA", di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, con riferimento alle ACS in essere alla data di approvazione della presente deliberazione, come autorizzate nella D.G.R. n. 56-7354 del 31 luglio 2023:

- tutte restano efficaci fino alla data di scadenza prevista nel medesimo predetto provvedimento;
- per le ACS con scadenza successiva al 31 marzo 2024, negli anni intermedi del corso di validità (incluso l'ultimo anno di validità), non si dovrà più presentare istanza di conferma, ma compilare la "scheda tecnica annuale" presente sul portale informatico e su cui riportare i risultati ottenuti sulle specie oggetto di tutela (censimenti dell'annualità appena trascorsa) e l'entità dei danni accertati nella ACS in oggetto (durante l'annualità appena trascorsa).

Dato atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di disporre, con contestuale revoca dell'Allegato A della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 e come indicato in premessa, della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, di approvare, per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2018, i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica di Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA", di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, con riferimento alle ACS in essere alla data di approvazione della presente deliberazione, come autorizzate nella D.G.R. n. 56-7354 del 31 luglio 2023:

- tutte restano efficaci fino alla data di scadenza prevista nel medesimo predetto provvedimento;
- per le ACS con scadenza successiva al 31 marzo 2024, negli anni intermedi del corso di validità (incluso

l'ultimo anno di validità), non si dovrà più presentare istanza di conferma, ma compilare la “scheda tecnica annuale” presente sul portale informatico e su cui riportare i risultati ottenuti sulle specie oggetto di tutela (censimenti dell'annualità appena trascorsa) e l'entità dei danni accertati nella ACS in oggetto (durante l'annualità appena trascorsa);

di demandare alla Direzione regionale Agricolture e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché le modifiche o le integrazioni di natura tecnica che si rendessero necessarie sulla cartellonistica;

di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7801-2023-All_1-ALLEGATO_CRITERI_ACS.pdf
2. DGR-7801-2023-All_2-ALLEGATO_A_TABELLA_ACS_per_ATC.pdf
3. DGR-7801-2023-All_3-ALLEGATO_B_TABELLA_ACS_per_CA.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento